

## Nota n. 11 del 7 luglio 2021

### **Orientamenti dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (*European Securities and Markets Authority*, ESMA) su alcuni aspetti dei requisiti della direttiva MiFID II relativi alla funzione di controllo della conformità (ESMA35-36-1952)**

La Consob ha dichiarato all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati la conformità agli “Orientamenti su alcuni aspetti dei requisiti della direttiva MiFID II relativi alla funzione di controllo della conformità” (ESMA35-36-1952).

Gli Orientamenti specificano alcuni aspetti applicativi relativi ai requisiti della funzione di controllo di conformità (*compliance*), disciplinati dal regolamento delegato (UE) 2017/565 che integra la direttiva MiFID II per quanto riguarda, in particolare, i requisiti organizzativi dei soggetti che prestano servizi di investimento (<sup>1</sup>).

La presente nota della Banca d’Italia dà attuazione, per i profili di competenza, agli Orientamenti dell’ESMA che assumono valore di orientamenti di vigilanza secondo quanto illustrato nella [Comunicazione sulle modalità attraverso le quali la Banca d’Italia si conforma agli Orientamenti e alle Raccomandazioni delle Autorità europee di vigilanza](#).

Questi Orientamenti si applicano alle banche nella prestazione di servizi e attività di investimento, alle SIM e alle SGR nella prestazione dei servizi e attività di investimento consentiti. Tali soggetti compiono ogni sforzo per conformarsi agli Orientamenti, secondo quanto disposto dall’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

Gli Orientamenti si applicano a partire dal giorno di pubblicazione della presente nota.

---

<sup>1</sup> Cfr. Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione del 25 aprile 2016 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva.